


**OGGETTO: Nuova norma di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione e obbligo di adeguamento**

La presente per informare che **entrerà in vigore il 6 Maggio 2019** il D.M. 25/01/19. Detta norma è ad integrazione del già esistente D.M. 15/05/87 che regola la prevenzione incendi negli edifici di civile abitazione.

La principale novità introdotta riguarda il campo di applicazione, prima era obbligatorio applicare le norme di prevenzione incendi agli edifici di *altezza antincendio* maggiore di 24 m, **ora la base di partenza sono gli edifici con altezza uguale a superiore a 12 m.**



**ENTRO QUANTO E' OBBLIGATORIO METTERSI A NORMA**

Le disposizioni previste dalla nuova norma saranno applicate agli edifici di nuova realizzazione, mentre per gli edifici esistenti sarà obbligatorio adeguarsi entro:

- **un anno** (6 maggio 2020) per la gestione della sicurezza antincendio e misure preventive, ovvero predisposizione del piano di emergenza/evacuazione (**per tutti gli edifici a partire da 12 m**);
- **due anni** (6 maggio 2021) per l'installazione, ove prevista, degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza (per gli edifici con H antincendio > 54m);

**COSA E' NECESSARIO FARE**

Le attività da eseguire per ogni edificio sono attribuite in relazione al Livello di Prestazione (L.P.) il quale viene assegnato secondo lo schema di seguito indicato:

- **L.P. 0** per gli edifici con altezza antincendi da 12 m a 24 m;
- **L.P. 1** per gli edifici con altezza antincendi oltre 24 m fino a 54 m;
- **L.P. 2** per gli edifici con altezza antincendi oltre 54 m fino a 80 m;
- **L.P. 3** per gli edifici con altezza antincendi oltre 80 m.

Di seguito si riporta un estratto degli artt. 9-bis.3.1 e 9-bis.3.2 del D.M.25/01/19 con quanto previsto per i soli edifici con livello di prestazione "0" e "1" in quanto rappresentano la maggioranza.

<b>Livello di prestazione "0" – Edifici con H antincendio da 12 m a 24 m</b>	
<b>Responsabile dell'attività</b> (amministratore)	<p><b>Compiti e funzioni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• identifica le misure standard da attuare in caso d'incendio;</li> <li>• fornisce informazione agli occupanti sulle misure da attuare in caso d'incendio;</li> <li>• espone un foglio informativo riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per l'attivazione dei servizi di emergenza, nonché le istruzioni per garantire l'esodo in caso d'incendio, come previsto nelle misure da attuare in caso d'incendio;</li> <li>• mantiene in efficienza i sistemi, dispositivi, attrezzature e le altre misure antincendio adottate, effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione;</li> </ul>

<b>Livello di prestazione "1" – Edifici con H antincendio da 24 m a 54 m</b>	
<b>Responsabile dell'attività</b> (amministratore)	<p><b>Compiti e funzioni</b> (organizzare la gestione della sicurezza antincendio):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• predisposizione e verifica periodica della pianificazione d'emergenza;</li> <li>• informazione agli occupanti su procedure di emergenza da adottare in caso d'incendio e sulle misure antincendio preventive che essi devono osservare;</li> <li>• mantenimento in efficienza dei sistemi, dispositivi, attrezzature e delle altre misure antincendio adottate, effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione, riportando gli esiti in un registro dei controlli;</li> <li>• esposizione di foglio informativo e cartellonistica riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per l'attivazione dei servizi di emergenza, nonché riportante istruzioni per garantire l'esodo in caso d'incendio; tali istruzioni saranno redatte in lingua italiana ed eventualmente, su esplicita richiesta dell'assemblea dei Condomini o qualora l'Amministratore lo ritenga opportuno, potranno essere redatte anche in altre lingue fermo restando l'utilizzo di cartellonistica di sicurezza conforme alla normativa vigente;</li> <li>• verifica, per le aree comuni, dell'osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio;</li> <li>• adozione delle misure antincendio preventive.</li> </ul>

### COME E' POSSIBILE ADEMPIERE

La nostra società offre la propria consulenza in qualità di tecnici esperti nella prevenzione incendi per tutti i nuovi adempimenti previsti dalla norma affiancando l'amministratore. Sono disponibili le seguenti soluzioni:

<b>Pacchetto adempimenti al D.M. 25/01/19 – L.P. 0-1 (edifici con altezza antincendio da 12 m a 54 m)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• primo sopralluogo per studio della situazione;</li> <li>• predisposizione di documento "<i>piano di emergenza ed evacuazione</i>" per informazione degli occupanti sulle procedure di emergenza da adottare in caso d'incendio e sulle misure antincendio preventive da osservare;</li> <li>• fornitura e posa di "<i>foglio informativo e cartellonistica</i>" riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per l'attivazione dei servizi di emergenza, nonché riportante istruzioni per garantire l'esodo in caso d'incendio ;</li> <li>• sopralluoghi periodici di verifica per controllo nelle aree comuni dell'osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio con tenuta di specifico registro.</li> </ul>

<b>Pacchetto adempimenti al D.M. 25/01/19 – L.P. 2-3 (edifici con altezza antincendio maggiore di 54 m)</b>
Viste gli adempimenti previsti maggiormente complessi, sarà da studiare una soluzione personalizzata caso per caso.

### COSA SI RISCHIA IN CASO DI MANCATO ADEGUAMENTO

Il mancato rispetto delle disposizioni di prevenzione incendi costituisce reato penale, i vigili del fuoco sono tenuti alla segnalazione alla procura della repubblica del responsabile dell'attività (l'amministratore per i condomini). I vigili del fuoco eseguono normalmente controlli a campione, soprattutto negli stabili in possesso di certificato di prevenzione incendi (C.P.I.).

\*\*\*\*